

SCHEMA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale affida con il presente disciplinare l'incarico per prestazioni di consulenza tecnica di parte dell'Amministrazione nell'ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 1172 CC 688 e 696 c.p.c. (registrato al PG 761383/2023, del 15/11/2023)

Art. 2 - Attività ed obblighi del professionista incaricato

Il professionista incaricato fornirà la propria consulenza, partecipando alle operazioni peritali e provvedendo alla redazione della Consulenza Tecnica di Parte. Il consulente tecnico verrà convocato per il giuramento ad un'apposita udienza ma può anche essere invitato dal giudice a partecipare ad altre udienze, a sua discrezione.

L'incarico prevederà la partecipazione alle attività peritali, l'esecuzione dei necessari sopralluoghi di campo, l'attività di studio della documentazione agli atti di causa, lo svolgimento delle elaborazioni necessarie per la redazione della perizia tecnica di parte e la redazione della perizia stessa. Nell'ambito dell'incarico potranno essere previste riunioni di coordinamento presso la sede del Comune. L'incarico avrà inizio al momento della sottoscrizione del presente disciplinare e termine alla consegna al Committente o ai suoi Legali della Consulenza Tecnica di Parte.

Nell'esercizio del suo mandato il Consulente può compiere le indagini che gli sono affidate dal giudice e può anche essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti o ad assumere informazioni da terzi. Le parti possono partecipare da soli o con i propri consulenti alle operazioni peritali e possono presentare osservazioni anche scritte e formulare istanze. A norma dell'art. 195 cpc al consulente viene demandato di redigere una relazione scritta.

Le comunicazioni tra il professionista e l'Amministrazione dovranno avvenire celermente e quest'ultima dovrà essere sempre informata dello stato di avanzamento della espletanda consulenza tecnica, della documentazione prodotta e delle eventuali riunioni concordate. Al consulente non è concessa la facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune di Bologna. Qualora egli reputi necessario avvalersi di collaborazioni esterne da parte di professionisti di sua fiducia, gli oneri derivanti da queste collaborazioni saranno a suo carico. Al professionista incaricato verranno fornite tutte le documentazioni utili in possesso dell'Amministrazione comunale.

Il professionista incaricato rimarrà tuttavia responsabile per quanto riguarda la necessità di effettuare rilievi, sopralluoghi, controlli in sito e quant'altro necessario all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista svolgerà l'incarico tramite la propria struttura organizzativa e provvederà alla redazione degli elaborati richiesti nonché alla firma legalmente valida ai fini delle

responsabilità civili e penali connesse.

Art. 3 - Garanzie che deve prestare il professionista

Il professionista incaricato dovrà dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, è tenuto a presentare la fidejussione, conforme allo schema tipo di cui all'art. 106 ossia agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contemplate, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione appaltante eventualmente pagasse in più rispetto al dovuto.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo del 80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di verifica di conformità del contratto, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. Il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Trattandosi di servizio che per sua natura prevede prestazioni di tipo intellettuale ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il presente incarico è escluso dall'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 D.Lgs. 36/2023

Art. 4 - Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è da intendersi sino ad esaurimento dell'incarico medesimo secondo quanto richiesto dal giudice, con esclusione di ogni forma tacita di rinnovo e fatte comunque salve le ipotesi di gravi inadempienze previste dalla legge e/o di recesso anticipato e motivato dell'incarico.

Art. 5 - Compenso professionale

L'ammontare dell'onorario comprensivo delle spese e degli oneri accessori, è di € 4.000,00, al netto degli oneri fiscali e contributivi, calcolato a vacazione come da prospetto.

Il compenso come sopra calcolato è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai compensi previsti per le prestazioni di cui trattasi nel rispetto del principio dell'equo compenso come da ultimo disciplinato dalla L.n. 49/2023.

In considerazione di quanto sopra non viene richiesta formulazione di ribasso, ma mera accettazione.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il compenso dovuto al professionista incaricato sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture, sulla base dell'effettivo apporto alla consulenza, sul numero di giornate impegnate, come segue:

- 30% a 30 giorni dall'avvio dell'incarico
- saldo al termine dell'incarico

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, elettronica al termine di ogni fase di cui al punto precedente. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente:

- il codice univoco
- il codice identificativo di gara CIG;
- il numero di DD/pro con cui è stato assunto l'impegno;

Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

Art. 7 - Spese contrattuali

Sono a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte nascenti dalle vigenti disposizioni in materia per la stipulazione del presente disciplinare come regolare contratto fra l'Amministrazione comunale e il professionista incaricato.

Art. 8 - Riservatezza e proprietà

Il professionista si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto del Comune di Bologna, titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del professionista.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista affidatario del servizio assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Affidatario del servizio come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche.

Il professionista si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti

dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'operatore economico è tenuto a comunicare ogni modifica relativa al proprio regime fiscale oltre ad ogni modifica significativa, da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n.136 così come interpretata ed integrata con D.L.12 novembre 2010 n.187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217.

Art. 10 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si ritiene competente il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

p. IL COMUNE DI BOLOGNA

L'INCARICATO